

**L.R. 25 luglio 2025, n. 9:** "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo" – Oggetto assembleare n. 808/2025

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 23 luglio 2025**

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

La legge regionale recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo” dispone - in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) - l’abrogazione integrale di quindici leggi regionali ed abroga e modifica numerose disposizioni normative regionali.

### **Capo I**

#### **Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali**

Articolo 1 Finalità:

La disposizione esplicita le finalità del progetto di legge, nell’ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

Articolo 2 Abrogazioni:

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

### **Capo II**

#### **Disposizioni di adeguamento normativo**

Articolo 3 Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006

La norma proposta, modificando l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2006, interviene sul termine della decorrenza della modulazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRFPEF, limitandola al solo anno di imposta 2027, in coerenza al quadro normativo statale di riferimento (art. 1, comma 727, legge n. 207 del 2024).

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 4 Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2025

La modifica proposta è finalizzata a chiarire il significato della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale, esplicitando la volontà del legislatore di stabilire un importo al di sotto del quale non si procede al recupero.

**La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.**

Articolo 5 Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n.13 del 2023

Articolo 6 Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n.13 del 2023

Con la norma in oggetto la Regione vuole assicurare l'applicazione del principio di equità e parità di trattamento tra i contribuenti, nell'ambito della medesima finalità della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali) ed in particolare assicurare la massima tutela ai soggetti, residenti e/o con sede legale/operativa alla data del 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (Dichiarazione dello stato di emergenza) e del 23 maggio 2023 (Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023), che hanno subito un danneggiamento al proprio veicolo dovuto agli eventi eccezionali che si sono verificati sul territorio regionale nel mese di maggio 2023.

Nella grave situazione emergenziale che si è venuta a creare a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito i territori emiliani-romagnoli nel maggio 2023, i contribuenti che non hanno provveduto al versamento della tassa auto per veicoli successivamente rottamati, in assenza della norma in esame, si vedrebbero sottoposti ad azioni di recupero del tributo a differenza dei contribuenti che nelle medesime condizioni a fronte del versamento della tassa auto si vedono riconosciuta la facoltà di chiederne il rimborso.

La norma ha la finalità di garantire omogeneità di trattamento non penalizzando una fascia di contribuenti che si troverebbe a dover assolvere l'obbligazione tributaria rispetto ad altri contribuenti ai quali in situazioni analoghe è stato invece riconosciuto un vantaggio.

***Dall'elaborazione dei dati estratti dall'Archivio regionale delle tasse automobilistiche, incrociando i dati del PRA in cui risultano annotati, tra gli eventi, anche la rottamazione dei veicoli, risultano non regolarizzate circa 2.100 posizioni, mentre poco meno di 600 risultano essere state le istanze di rimborso pervenute, con un onere effettivo a carico del bilancio regionale quantificato in euro 117.055,21, a fronte dell'autorizzazione di spesa a copertura dell'articolo 3 di euro 1.000.000,00 .***

***Considerato il valore della tassa oltre alla sanzione da applicare (ai sensi della normativa vigente, art.13 d.lgs.471/97) in caso di emissione di accertamento per il recupero dell'omesso versamento, la minore entrata conseguente all'applicazione della presente norma, è quantificata prudenzialmente in € 500.000,00 e trova copertura, per l'esercizio 2025, con pari riduzione dei fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.***

Articolo 7 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2025

Si precisa l'ambito del sostegno alle soluzioni innovative e sperimentali introdotto dall'articolo 11 della legge regionale, con riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e in particolare ai poli per l'infanzia

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

### **Capo III**

#### **Ambiente**

Articolo 8 Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

La norma incide sui tempi di efficacia del vincolo espropriativo, escludendo le opere finalizzate alla difesa dal rischio idraulico e idrogeologico dal generale divieto di reiterare più di una volta il medesimo vincolo stabilito dal comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).

Attualmente tale divieto, a livello regionale, trova un'unica eccezione stabilita dal comma 3-bis dall'art. 13 della legge regionale n. 37 del 2002 con riferimento alle opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali; la presente modifica legislativa al citato comma 3-bis estende la possibilità di reiterare più di una volta il vincolo preordinato all'esproprio anche alle opere finalizzate alla difesa dal rischio idraulico e idrogeologico.

Tale necessità è dettata dalla complessità progettuale e autorizzativa delle suddette opere e dalla difficoltà ad assicurare finanziamenti adeguati e certi per la loro realizzazione, il che determina tempi di attuazione lunghi, non compatibili con l'attuale previsione della legge regionale che si intende modificare.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 9 Inserimento dell'articolo 16-ter, sulle servitù di allagamento, nella legge regionale n. 37 del 2002

Al fine di ridurre rischi e conseguenze degli eventi alluvionali sul territorio regionale, la norma proposta introduce nel corpo della legge regionale n. 37 del 2002 (Disposizioni regionali in materia di espropri) l'articolo 16-ter volto a regolare la possibilità per gli enti preposti all'attuazione degli interventi per la sicurezza idraulica (in particolare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all'art. 19 della LR 13/2015, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, di cui alla LR 42/2001, ed i Consorzi di bonifica di cui alla LR 42/1984) di costituire servitù pubbliche di allagamento su aree individuate negli strumenti della pianificazione di bacino e destinate alla laminazione delle piene e alla trascinamento controllato delle acque in eccesso.

Tali servitù, già regolate nell'ordinamento di altre Regioni si configurano come servitù prediali a servizio del collaterale demanio idrico, iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura dell'ente procedente.

Il ricorso alle servitù di allagamento si intende volto in particolare alle situazioni in cui non risulti possibile o sufficiente provvedere alla riduzione dei rischi idraulici attraverso la realizzazione di arginature e casse di espansione nelle aree del demanio idrico.

L'articolo proposto richiama il procedimento di cui all'art. 16 della LR 37/2002, per la perimetrazione delle aree da sottoporre alla servitù, nonché per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, propedeutiche alla costituzione della servitù ed alla realizzazione delle connesse opere di difesa del suolo. Tale procedimento garantisce infatti la partecipazione dei proprietari e la pubblicità degli atti, in conformità ai principi definiti dalla disciplina statale sulle espropriazioni per pubblica utilità (DPR 327/2001).

Lo stesso articolo prevede la corresponsione ai proprietari delle aree assoggettate a servitù d'allagamento, di una indennità correlata al deprezzamento del fondo in ragione della costituzione della servitù e della ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, secondo i principi indennitari stabiliti dall'art. 44 del DPR 327/2001, determinata in misura non inferiore a un terzo e non superiore a due terzi dell'indennità prevista per l'espropriazione del diritto di proprietà della medesima area, tenendo conto anche dell'aumento di frequenza di allagamento, come determinato nel progetto dell'opera idraulica.

Agli stessi proprietari o ai soggetti in possesso di idoneo titolo di conduzione del fondo sono inoltre riconosciuti indennizzi per i danni a terreni, colture, strutture, infrastrutture e scorte (come, ad esempio, a rotoballe stoccate sul terreno) che derivino dagli allagamenti delle aree asservite.

I criteri di calcolo delle citate indennità e indennizzi sono demandati a un apposito provvedimento della Giunta regionale, il quale, per favorire la costituzione consensuale delle servitù, dovrà prevedere un aumento fino al 20 per cento dell'indennità dovuta in caso di costituzione volontaria della servitù e di accordo bonario sulla misura degli indennizzi relativi ai danni derivanti dagli allagamenti. L'indennità complessiva per la costituzione della servitù non potrà comunque superare il 70 per cento dell'indennità prevista per l'espropriazione del diritto di proprietà.

***L'articolo di legge proposto introduce e regola la possibilità di costituzione delle servitù di allagamento quale nuovo istituto utilizzabile dagli enti preposti alla riduzione dei rischi idraulici, senza determinare diretti oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Lo stesso istituto offrirà peraltro, agli enti preposti, la possibilità di interventi di riduzione del rischio idraulico meno onerosi, laddove sarà possibile provvedere attraverso la costituzione di servitù di allagamento in luogo di più onerosi interventi di esproprio delle aree per la realizzazione di casse di espansione.***

Articolo 10 Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2017

La norma è volta a correggere un mero errore materiale contenuto nell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), laddove è scritto "il premesso di costruire convenzionato" in luogo de "il permesso di costruire convenzionato".

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale***

Articolo 11 Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale

In ragione dell'avvio della nuova legislatura si è ravvisata l'opportunità di prevedere la proroga del Piano Triennale di Attuazione (PTA) 2022-2024 del Piano Energetico Regionale, la cui scadenza - decorrente

dalla data di approvazione, con D.A.L. n. 112 del 6 dicembre 2022, della “Proposta di Piano Triennale di Attuazione 2022-2024” del “Piano Energetico Regionale 2030” e dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lett. d) dello Statuto e dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004 (Delibera di Giunta n. 1688 del 10 ottobre 2022)” - è prevista per il 5 dicembre 2025.

La proroga ha la finalità di garantire la continuità delle azioni e degli interventi previsti nel medesimo piano, nonché la loro conclusione, secondo le modalità ivi previste, in attesa dell'approvazione del nuovo strumento di pianificazione energetica regionale per il triennio successivo.

***La norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 12 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006

L'articolo modifica la frequenza dell'aggiornamento di due catasti previsti nella normativa di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate), rendendola più adeguata alla natura dei catasti stessi.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 13 Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006

Modifica comma 1: il riferimento alla lettera e) è oggetto di rettifica; la modifica si rende necessaria per sostituire un errato riferimento normativo.

Modifica comma 2: la modifica del comma 2 si è resa necessaria per meglio definire e semplificare l'individuazione dei componenti della Consulta e per assicurare una rappresentatività rispondente all'attuale assetto organizzativo, in linea con l'evoluzione del contesto istituzionale ed il nuovo assetto organizzativo degli Enti rispetto al momento dell'approvazione della legge. In particolare, rispetto alla precedente versione, nell'individuazione dei componenti della Consulta, al fine di garantire la partecipazione di competenze diverse, si vuole definire la designazione di esperti anche in materia di Patrimonio culturale e Aree protette oltre che in materia di Geologia.

Modifica comma 4: la revisione della modalità di convocazione della Consulta discende da una esigenza di semplificazione e per rendere più agevole la sua convocazione.

Modifica comma 5: la nomina della Consulta viene demandata ad apposito atto di Giunta.

***La previsione – finalizzata a semplificare prevalentemente la procedura di nomina della consulta tecnico-scientifica di cui all'articolo 7 della LR 9 del 2006, riducendo altresì il numero dei componenti - non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 14 Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1981

La modifica è volta a adeguare la normativa regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n. 6) al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione, demandando alla struttura regionale competente in materia l'approvazione dei piani economici e dei

programmi economici-culturali, lasciando alla Giunta Regionale la competenza ad emanare le direttive per l'elaborazione dei piani, in conformità agli atti di indirizzo deliberati dall'Assemblea legislativa.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 15 Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2011

La disposizione si rende necessaria in quanto è subentrata ARERA nella regolamentazione dei servizi pubblici ambientali e pertanto la disposizione, che vedeva un ruolo di Regione nel determinare i costi di funzionamento della struttura di ATERSIR, è da ritenersi superata a seguito del nuovo assetto regolatorio.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 16 Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991

Al fine di assicurare il tempestivo completamento degli interventi inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che richiedano la fornitura di materiali estrattivi per la loro realizzazione, con la presente disposizione si introduce una misura di semplificazione procedimentale che consente, in via transitoria, la proroga delle autorizzazioni alle attività estrattive in essere fino al 31.12.2026 consentendo il risparmio dei termini procedurali necessari ad ottenere una nuova autorizzazione. Inoltre, in ragione della medesima finalità, la durata delle proroghe già approvate è estesa fino al 31.12.2026. La norma non si applica nel caso in cui le attività estrattive abbiano una stretta interconnessione con la realizzazione di un'opera per la messa in sicurezza idraulica del territorio, per garantirne tempi celeri di attuazione. A tal fine, in caso di proroga già perfezionata ai sensi di legge è sempre possibile la cessazione anticipata dell'attività estrattiva senza indennizzo nel caso di realizzazione di previsione di nuove opere idrauliche.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale***

## **Capo IV**

### **Formazione**

Articolo 17 Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2018

L'articolo 18 (Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative) della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2018-2020) nasce con lo scopo di dare sostegno ai centri di formazione professionale a totale partecipazione pubblica, incentivando progetti di orientamento e formazione sul territorio proposti dai Comuni.

La modifica normativa risponde all'esigenza di razionalizzare sul territorio la presenza dei Centri di formazione accreditati, favorendone l'aggregazione.

In tal senso, in aggiunta a quanto originariamente previsto, nell'ambito dei progetti finanziabili, sempre a garanzia della continuità dei presidi territoriali, si intendono favorire progetti di aggregazione dei Centri di formazione.

***Dalla modifica in oggetto non derivano nuovi oneri, in quanto non aumenta la spesa regionale, essa infatti prevede una diversa finalizzazione delle risorse di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2018 e all'attuazione della stessa si provvede con le risorse già stanziare in sede di bilancio di previsione 2025-2027 (Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026") a valere sulla legge regionale n. 12 del 2018 a fronte delle autorizzazioni previste con legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (legge di stabilità regionale 2024)) e con legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (legge di stabilità regionale 2025)).***

Articolo 18 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003

Articolo 19 Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003

Le modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003 trovano fondamento nelle attività riconducibili alla MISSIONE 5 COMPONENTE 1 - Politiche per il lavoro, del PNRR, che introduce una riforma organica e integrata delle politiche attive del mercato del lavoro e della formazione professionale e prevede la Riforma 1 - Politiche attive del lavoro e formazione per implementare un sistema attivo del mercato del lavoro più efficiente attraverso il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), finalizzato a fornire servizi su misura ai disoccupati, potenziando così i loro percorsi di attivazione. Il programma GOL è accompagnato dal "Piano Nazionale Nuove Competenze" adottato con il decreto 14 dicembre 2021.

Nell'ambito della MISSIONE 7: REPowerEU è prevista la Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni con l'obiettivo di aggiornare il quadro regolatorio della formazione e rendere operativi gli strumenti di contrasto allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze. La riforma aggiorna il Piano Nuove Competenze con lo scopo di rafforzare i meccanismi che collegano la pianificazione dei corsi di formazione alle esigenze del mercato del lavoro, per dotare il Paese di un efficace e stabile meccanismo di contrasto al disallineamento delle competenze (skills mismatch) rispetto ai fabbisogni di un mercato del lavoro sempre più digitale e green, introducendo meccanismi che collegano la programmazione dei percorsi formativi con le esigenze del mercato del lavoro e che valorizzino le esperienze maturate in contesto lavorativo (work based learning) e le relative competenze acquisite, anche tramite percorsi formativi brevi (cosiddette micro-credenziali).

Il suddetto obiettivo delineato dal Piano Nuove Competenze-Transizioni è previsto venga realizzato attraverso l'introduzione di appositi provvedimenti legislativi regionali, da adottare entro il 30 settembre 2025, che sviluppino e declinino in particolare i seguenti principi generali:

- valorizzazione della cooperazione di tutti gli attori privati e pubblici nella programmazione degli interventi formativi in competenze finalizzate a una occupazione qualificata, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili;
- implementazione di sistemi di analisi del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione;

- introduzione di meccanismi per garantire che le attività formative siano pianificate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità a quelle in cui si verifica il maggiore disallineamento delle competenze, in particolare quelle funzionali alla crescita intelligente e sostenibile;
- promozione della formazione in contesti di lavoro e dei percorsi formativi brevi con la relativa messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali).

Per ottemperare alle previsioni di cui sopra si rende necessario aggiornare la normativa regionale in oggetto di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), al fine di esplicitare gli obiettivi delineati dal Piano Nuove Competenze-Transizioni.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

## **Capo V**

### **Sanità e sociale**

Articolo 20 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2003

La modifica proposta si rende necessaria per armonizzare quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2003 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) con i poteri e le funzioni attribuite alla Giunta e all'Assemblea legislativa dallo Statuto regionale.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 21 Modifica dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003

La modifica proposta risponde all'esigenza di mero coordinamento interno; il comma 2 infatti demanda alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, l'adozione di apposita direttiva. La previsione nel comma 6 della Direttiva consiliare rappresenta un mero refuso.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 22 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), istitutivo del servizio civile universale, al comma 4 dell'art. 18 (recante tra l'altro misure per l'inserimento nel mondo del lavoro per chi ha svolto il servizio universale), è stato sostituito dall'art.1, comma 9 bis, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74; nella nuova norma è prevista, a favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, ovvero il servizio civile nazionale (a seguito della modifica introdotta dall'art. 4, comma 4, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni) convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, una riserva pari al 15

per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.

Con la modifica proposta dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della l.r. 28 dicembre 1999, n. 38), istitutiva del servizio civile regionale, si intende estendere la riserva dei posti prevista per le/i giovani che abbiano svolto servizio civile universale o servizio civile nazionale alle/ai giovani del servizio civile regionale, che dovessero partecipare a concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalla Regione Emilia-Romagna. Le attività di servizio civile universale e di servizio civile regionale, infatti, sono analoghe, spesso uguali, e vedono il più delle volte impegnate insieme le persone dai 18 ai 28/29 anni, nelle stesse sedi e attività, per le medesime finalità e sempre a favore della comunità locale.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 23 Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003

La modifica si rende necessaria nel rispetto del documento di programmazione del servizio civile approvato dall'Assemblea legislativa (D.A.L. 63/16) e per consolidare il sistema regionale del servizio civile, di cui i Co.Pr.E.S.C. sono un fulcro e in cui già operano in modo aggregato tra loro, e per una maggior tenuta del sistema regionale di servizio civile, definito dalla legge regionale n. 20 del 2003, rispetto alla riforma del servizio universale (decreto legislativo n. 40 del 2017), la cui gestione è stata accentrata nel Dipartimento di Roma e nelle strutture nazionali degli enti.

Tali novità sono già state considerate a livello amministrativo nella delibera di Giunta regionale n. 1339 del 1° luglio 2024.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Art. 24 Cofinanziamento Interventi PNRR M6 Salute

Le risorse PNRR destinate a questa Regione nel 2022 per due le misure cui ci si riferisce, ammontavano originariamente a 124,7 milioni per la M6C1 1.1 (Case di Comunità) e a 68 milioni per la M6C1 1.2 (Ospedali di comunità), risorse poi suddivise tra le 8 aziende sanitarie territoriali, che hanno poi proceduto alla programmazione degli interventi, d'intesa con le rispettive CTSS. In alcuni casi fin da subito e in altri in corso d'opera, le misure sono state cofinanziate con altre risorse (aziendali o comunali prevalentemente) rispettivamente per 4 e 1,5 milioni. Successivamente, nel corso del 2023, per far fronte all'eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione, le Aziende hanno fatto richiesta e avuto accesso (attraverso diversi decreti MEF RGS) al FOI (fondo opere indifferibili) rispettivamente, per le due componenti, per circa 29,7 e 13,7 milioni. Nonostante questo, al fine di assicurare la piena operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, ad oggi sono necessari ulteriori 10 milioni per integrare i quadri economici di buona parte degli interventi, che si aggiungono ad ulteriori risorse proprie che le Aziende che hanno disponibilità stanno destinando allo stesso fine.

***Con la norma in oggetto la Regione vuole assicurare le risorse necessarie per il completamento degli interventi della Missione 6 - Salute del PNRR al fine di assicurare il completamento degli interventi e garantire la piena operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, a***

*fronte dell'eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione, che non hanno trovato coperture nelle assegnazioni concesse sul FOI (fondo opere indifferibili)*

*Agli oneri derivanti dalla norma, nel limite massimo di di euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo II Spese in conto capitale - “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.*

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE**

| <b>ONERI PREVISTI</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Nuove o maggiori spese correnti   |               |             |             |
| Nuove o maggiori spese d'investimento   | 10.000.000,00 |             |             |
| Minori entrate  |               |             |             |
| <b>Totale oneri da coprire</b>  | 10.000.000,00 |             |             |
| <b>MEZZI DI COPERTURA</b>   |               |             |             |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali – spese correnti          |               |             |             |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali – spese in conto capitale | 10.000.000,00 |             |             |
| Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa                               |               |             |             |
| Nuove o maggiori entrate<br>(art./artt.)                                      |               |             |             |

|                                  |               |  |  |
|----------------------------------|---------------|--|--|
| <b>Totale mezzi di copertura</b> | 10.000.000,00 |  |  |
|----------------------------------|---------------|--|--|

## Capo VI

### Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2000

Articolo 25 Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2000

La norma interviene a correggere il disposto della norma di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) nella parte in cui si fa riferimento al "provveditorato" invece che al "patrimonio".

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 26 Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000

Articolo 27 Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000

Articolo 28 Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) all'art.12 comma 1ter prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuassero operazioni di acquisto di immobili solo ove ne fossero comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità. La legge regionale n. 10 del 2000, pertanto dava attuazione negli articoli 10, 12 e 13 alla suddetta normativa. In seguito, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ha determinato il venir meno di tale disciplina statale. Risulta quindi necessario procedere ad adeguare in tal senso la normativa regionale.

In particolare, con l'articolo 26 si ritiene opportuno, in primo luogo, modificare il comma 2 bis dell'articolo 10 della LR 10 del 2000. Le fattispecie di alienazione del patrimonio immobiliare regionale più ricorrenti in concreto hanno per oggetto beni di modesto valore e difficile commerciabilità. In questi casi le procedure di verifica di congruità dei prezzi rimesse al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate si rivelano, in rapporto al valore dei beni di cui trattasi, un onere particolarmente gravoso sia finanziariamente che dal punto di vista dell'economia procedimentale. In un'ottica di semplificazione si ritiene quindi opportuno eliminare in via generale tale onere attribuendo tuttavia alla Giunta regionale il potere di individuare con proprio atto le fattispecie speciali in cui conservarlo.

Ai fini dell'adeguamento della legge regionale alla normativa statale l'articolo 26 abroga inoltre l'intero comma 3 dell'articolo 10 che aveva previsto l'ipotesi di deroga alla verifica di congruità in attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, del dl 98 del 2011

Per le medesime finalità di adeguamento, è abrogato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000 che prevedeva la richiesta del parere di congruità nel caso di acquisto di beni immobili mediante partecipazione ad una procedura di confronto pubblico concorrenziale.

Infine, con l'articolo 28 si interviene sull'articolo 13 della lr 10 del 2000 che aveva previsto che il valore dei beni immobili oggetto di permuta fosse determinato in base a perizia di stima con richiesta di parere di congruità all'agenzia del Demanio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del dl 98/2011, anche in tal

caso - per finalità di adeguamento normativo – è soppressa la previsione della richiesta del parere di congruità.

***Le modifiche introdotte con gli articoli da 26 a 28 non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

## **Capo VII**

### **Pari opportunità**

Articolo 29 Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 del 2014

L'articolo sostituisce la definizione di discriminazione di genere contenuta alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale al fine di renderla più coerente con l'evoluzione normativa europea in materia ed aggiornando a tal fine i richiami normativi citati (includendo perciò anche il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di parità di trattamento e tutela contro le discriminazioni multiple.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 30 Modifica all'articolo 24 della legge regionale 6 del 2014

La modifica è volta ad integrare l'articolo della norma regionale sulla condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro con la revisione secondo cui la Regione, In coerenza con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, promuove l'adozione di strumenti per la trasparenza retributiva, tra cui il diritto all'informazione individuale sui livelli retributivi medi, la redazione di report sulla parità salariale, e l'individuazione di misure correttive in presenza di divari retributivi ingiustificati.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 31 Modifica all'articolo 29 della legge regionale 6 del 2014

La modifica è volta ad integrare l'articolo (29 della lr 6/2014) sulla condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro con la previsione secondo cui la Regione, In coerenza con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, promuove l'adozione di strumenti per la trasparenza retributiva, tra cui il diritto all'informazione individuale sui livelli retributivi medi, la redazione di report sulla parità salariale, e l'individuazione di misure correttive in presenza di divari retributivi ingiustificati.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 32 Modifica all'articolo 35 della legge regionale 6 del 2014

La modifica consiste in una correzione formale del richiamo della definizione di violenza contro le donne contenuta nella Convenzione di Istanbul.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale***

## Capo VIII

### Disposizioni varie e finali

Articolo 33 Modifica dell'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999

La proposta adegua la disciplina regionale relativa alle competizioni su strada (articolo 233 legge regionale n. 3 del 1999) alle recenti modifiche statali apportate all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Con la legge 9 aprile 2025, n. 58 (Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada) sono state apportate forme di semplificazione all'attuale procedimento autorizzativo previsto per le gare sportive su strada, fermo restando il pieno rispetto della sicurezza stradale.

Nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 9, rientra anche la soppressione parziale del comma 2 nella parte in cui prevedeva "e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada".

Il comma 5 dell'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999 rinvia espressamente alla parte abrogata del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Con la modifica normativa si adegua la norma regionale alle nuove previsioni legislative statali, ne consegue il superamento della necessità di nulla osta dell'ente proprietario di cui al previgente articolo 9, comma 2.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 34 Contributi per risolvere criticità ambientali derivanti da eventi calamitosi

La disposizione è finalizzata a risolvere criticità ambientali e territoriali conseguenti ad eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione, con particolare riferimento all'evento della tromba d'aria del luglio 2023, e non già considerati e risolti attraverso i provvedimenti emanati d'urgenza. Con la concessione di risorse finanziarie ai Comuni interessati dall'evento potranno essere disposti gli interventi per consentire il ritorno, oramai pressante, alle ordinarie attività delle collettività interessate, anche attraverso l'acquisizione di servizi volti alla rimozione e allo smaltimento di materiali e rifiuti.

***La norma autorizza la regione a concedere un contributo ai Comuni per interventi di miglioramento di situazioni ambientali compromesse a causa degli anzi detti eventi calamitosi del 2023 nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 31 marzo 2025, n. 4 (Bilancio DI PREVISIONE DELLA Regione Emilia-Romagna 2025-2027) nell'ambito della Missione 20- Fondi ed accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva.***

### TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

| ONERI PREVISTI | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------|------|------|
|----------------|------|------|------|

|   |              |  |  |
|---|--------------|--|--|
| Nuove o maggiori spese correnti   | 1.000.000,00 |  |  |
| Nuove o maggiori spese d'investimento   |              |  |  |
| Minori entrate  |              |  |  |
| <b>Totale oneri da coprire</b>  | 1.000.000,00 |  |  |
| <b>MEZZI DI COPERTURA</b>   |              |  |  |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali - spese correnti          |              |  |  |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali - spese in conto capitale |              |  |  |
| Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (fondo di riserva)            | 1.000.000,00 |  |  |
| Nuove o maggiori entrate (art./artt.)   |              |  |  |
| <b>Totale mezzi di copertura</b>  | 1.000.000,00 |  |  |

Articolo 35 Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico

La legge regionale n. 14 del 2023 disciplina, riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione dei soggetti partecipanti ad un sistema produttivo locale, costituito da agricoltori biologici, allevatori e trasformatori biologici, cittadini, associazioni o enti locali, in distretti del biologico, al fine di incentivare sul territorio regionale la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile, conciliabile con i bisogni delle comunità presenti sul territorio regionale e non in contrasto con la tutela della biodiversità. A tale scopo l'art. 7 della medesima legge istituisce un Fondo per la

promozione dei distretti del biologico e individua le attività a cui è destinato mentre l'art. 11 prevede un limite massimo di spesa di 100.000,00 euro per l'esercizio 2025.

Per una più efficace attuazione delle attività previste, con il presente articolo, si rende necessario incrementare il limite massimo di spesa di ulteriori 100.000,00 euro per l'esercizio 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 spese correnti

**La norma incrementa le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della L.R. 14 del 2023 di euro 100.000,00 per l'esercizio 2025 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 31 marzo 2025, n. 4 (Bilancio DI PREVISIONE DELLA Regione Emilia-Romagna 2025-2027) nell'ambito della Missione 20- Fondi ed accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva**

#### TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

| <b>ONERI PREVISTI</b>   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Nuove o maggiori spese correnti   | 100.000,00  |             |             |
| Nuove o maggiori spese d'investimento   |             |             |             |
| Minori entrate  |             |             |             |
| <b>Totale oneri da coprire</b>  | 100.000,00  |             |             |
| <b>MEZZI DI COPERTURA</b>   |             |             |             |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali – spese correnti                    |             |             |             |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali – spese in conto capitale           |             |             |             |
| Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (fondo di riserva per spese impreviste) | 100.000,00  |             |             |

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
| Nuove o maggiori entrate<br>(art./artt.) |            |  |  |
| <b>Totale mezzi di copertura</b>         | 100.000,00 |  |  |

#### Articolo 36 Disposizioni per la Zona Logistica Semplificata (ZLS)

Con la presente disposizione si dà attuazione all'art. 12 del DPCM n. 40 del 2024 che prevede un'autorizzazione unica per le attività che si insediano nella Zona Logistica Semplificata (ZLS)

Emilia-Romagna istituita con DPCM del 10/10/2024 (Prot.13.11.2024.1256962).

La norma disciplina la competenza al rilascio dell'autorizzazione diversificandola a seconda che sia necessario o meno conseguire autorizzazioni che conferiscono ad un provvedimento unico.

Nello specifico il comma 1, ferme restando le riduzioni dei termini procedurali previsti dalla legislazione vigente, alla lettera a) prevede che, se per l'autorizzazione sia necessario conseguire autorizzazioni che già conferiscono in un provvedimento unico - come nei casi degli artt. 15-21 della L.R. 4 del 2018 relativo al provvedimento autorizzatorio unico di VIA (PAUR), del D.Lgs. n. 387 del 2003 in materia di energie rinnovabili, dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 relativo all'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti o dell'Autorizzazione integrata ambientale in materia di rifiuti, dell'art. 53 della L.R. 24 del 2017 relativo al procedimento unico in tema di approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti- la competenza permanga in capo all'Ente già oggi titolare del provvedimento unico.

La lettera b) dello stesso comma, prevede che, in tutti gli altri casi, la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica ZLS sia competenza della Regione che la svolge mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae) secondo il modello procedimentale già previsto all'art. 16, comma 2, della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 per le autorizzazioni ambientali.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

#### Articolo 37 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

L'articolo prevede una modifica all'articolo 4 alla legge regionale 3 del 2016, sulla Memoria del Novecento, al fine di includere, nel comma 4, l'Associazione nazionale partigiani cattolici (ANPC) tra quelle di cui la Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione (oltre a quelli svolti da 'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche)

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Art. 38 Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

L'articolo interviene con una specifica al comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale n.1 del 2018, prevedendo che la comunicazione della Giunta regionale alla commissione competente debba essere svolta per iscritto nell'ambito della procedura di autorizzazione alla stipula di convenzioni singole con ART-ER s.c.p.a. per il conferimento di attività connesse all'effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell'ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione o collegate a programmi o progetti nazionali o europei a carattere pluriennale.

Restano salve le funzioni di vigilanza delle commissioni assembleari di cui all'art. 39 del regolamento interno dell'Assemblea Legislativa, con particolare riferimento alla possibilità di richiedere l'intervento alle sedute di commissione del Presidente e dei membri di Giunta.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***

Articolo 39 Entrata in vigore

Per motivi di opportunità si ritiene necessaria l'entrata in vigore immediata della legge, una volta approvata.

***La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.***